

Cani lasciati chiusi in auto sotto il sole. Quale fattispecie di reato?

Domanda: Accade sempre più di frequente di leggere sui giornali di padroni che abbiano lasciato il proprio cane anche per diverse ore, in macchina, sotto il sole anche in piena estate e con i finestrini chiusi, mentre erano intenti a fare shopping e/o ad altre occupazioni. E' penalmente punibile tale condotta? E in caso affermativo, ai sensi di quale norma del codice penale? Ed inoltre: risponde di eventuali reati colui che al solo fine di soccorrere l'animale gravemente sofferente, rompa il finestrino dell'automobile?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La risposta al quesito proposto non può che essere di segno positivo. La Corte di Cassazione, anche prima del varo della legge 20 luglio 2004 n.189, ha costantemente riferito nel senso di ritenere che il temporaneo abbandono di un cane all'interno di un'autovettura chiusa, senza ricambio dell'aria, soprattutto nella stagione estiva, sia pacificamente sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art.727 c.p., che al comma 2 punisce chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte – ma l'indirizzo giurisprudenziale in discorso risulta invero consolidato – “integra il reato previsto il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti” (tra le altre Cass., sez. III, 21 dicembre 2005, n. 2774), in un contesto in cui, peraltro, i concetti indicati nell'articolo 727 c.p. di "condizioni incompatibili con la loro (degli animali) natura" e di "produttive di gravi sofferenze" sono ormai di percezione comune, essendo entrati a far parte della sensibilità della comunità.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Vale la pena tuttavia osservare, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che si è registrata negli ultimi anni in ordine al delitto di cui all'art.544-er c.p., introdotto nel nostro ordinamento proprio dalla legge n.189/04 citata, come, *re melius perpensa*, la condotta descritta nel quesito possa essere facilmente ricondotta alla più grave ipotesi criminosa di che trattasi, che punisce chiunque, con crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, stante che non vi è dubbio che costituisca a tutti gli effetti una vera e propria sevizia lasciare per un lasso apprezzabile di tempo— sovente per futili, motivi quali ad esempio il fare shopping, non certo motivati da stringenti necessità - il proprio cane chiuso in un abitacolo infuocato, con poca aria e senza acqua.

Peraltro, nessuna particolare difficoltà, trattandosi di una fattispecie delittuosa, pare potersi ravvisare nel dimostrare che la condotta di che trattasi sia sorretta quantomeno da dolo eventuale, essendo invero chiaro che il padrone, nel lasciare il proprio cane in quelle condizioni, abbia consapevolmente accettato il rischio che l'animale dovesse subire ingiustificati patimenti, se non addirittura, lesioni e/o la morte, se non, addirittura, abbia accettato il verificarsi di tali eventi, con l'ulteriore conseguenza di poter ritenere integrato, a certe condizioni, il dolo diretto.

Sul punto, è appena il caso di ricordare che, secondo quello che ormai costituisce un orientamento granitico della Suprema Corte, il delitto previsto dall'art. 544 ter c.p. è reato di dolo specifico solo se commesso “per crudeltà”, mentre per la sua configurabilità è sufficiente il dolo generico se posto in essere “senza necessità” (cfr. ex multis, Cass. pen. III – sentenza 21 dicembre 2005 n.46784), in un contesto in cui gli elementi della crudeltà e della mancanza di necessità che qualificano l'azione sono previste in alternativa tra loro, e non già congiuntamente.

Quanto al secondo quesito proposto, se non vi è dubbio che la rottura del finestrino di un'autovettura integri pacificamente il reato di danneggiamento, se del caso aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, non vi è tuttavia alcun dubbio che, nella fattispecie, sarebbe invocabile, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

registratasi a seguito dell'accresciuta consapevolezza collettiva in ordine alla necessità, in una società moderna ed evoluta, di offrire adeguata tutela agli animali, l'esimente dello stato di necessità, nel senso che nel contrapposto bilanciamento di interessi, non vi è dubbio che l'integrità di un vetro di automobile, facilmente riparabile, debba necessariamente soccombere di fronte alla necessità di salvare l'integrità fisica, se non addirittura la vita, di un essere senziente, abbandonato in condizioni critiche dal proprio padrone.

Peraltro, in capo ad alcune tipologie di soggetti (veterinari in primis) la condotta consistente nella rottura del finestrino dell'autovettura, per assicurare al cane gravemente sofferente sufficiente ossigeno e, se del caso, per somministrargli dell'acqua da bere, pare integrare a tutti gli effetti l'adempimento di un dovere, scriminato ai sensi dell'art.51 c.p.

In alternativa, qualora di dovesse dare dell'art.54 c.p. un'interpretazione affatto rigida e formale, ritenendo invocabile l'esimente *de qua* solo ed esclusivamente nel caso in cui si ravvisi un pericolo attuale per le persone, e non già per gli animali, si ritiene in ogni caso pacificamente invocabile l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art.62 c.p..

Pubblicato il 24 luglio 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.